

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

39407/07

7

UDIENZA PUBBLICA

DEL 26/09/2007

SENTENZA

N. 02208 /2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. PAPA ENRICO	PRESIDENTE	
1.Dott.TERESI ALFREDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA	"	N. 046850/2006
3.Dott.IANNIELLO ANTONIO	"	
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) TELLA NICOLA

N. IL 15/07/1957

avverso SENTENZA del 23/05/2006

TRIB.SEZ.DIST.

di ORTONA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SQUASSONI CLAUDIA

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. G. Izzo

che ha concluso per annullamento con rinvio

Udito, per la ~~parte~~ civile, l'Avv.

Udit i ~~difensor~~ Avv.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 23 maggio 2006, il Tribunale di Chieti, procedendo con il rito abbreviato, ha ritenuto Tella Nicola responsabile del reato previsto dall'art.5 c.1 lett. a L.283/1962 (per avere detenuto per la vendita olio di oliva non rientrante in nessuna delle categorie merceologiche previste dal Regolamento CEE 2568/1991) e lo ha condannato alla pena di giustizia.


Per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è basato sulla analisi (che ha reputato attendibile) del prodotto in relazione alla quale ha disatteso la deduzione della difesa di inutilizzabilità per la mancata revisione richiesta dallo imputato ; sul punto, il Pubblico Ministero ha ritenuto la istanza di revisione inconferente ed il Giudice ha osservato come la stessa fosse stata erroneamente inoltrata alla autorità giudiziaria e non a quella sanitaria come richiesto dall'art.1 L.283/1962.

Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:

=che gli interessati possono impugnare i risultati della analisi con richiesta di revisione da inviare alla autorità giudiziaria essendo vigente in materia a sensi del RD 2033/1925 conv. L.562/1926;

=che, comunque, l'imputato è stato tratto in errore dalla comunicazione dei risultati della analisi da parte dell'Agecontrol, con la quale gli si faceva presente di richiedere l'eventuale revisione alla Procura della Repubblica;

=che l'eccepta inutilizzabilità non è superata dalla richiesta di rito abbreviato;



=che il Giudice non ha dato ingresso alla prova decisiva- revisione della analisi- richiesta a conclusione della discussione né ha motivato sulla attendibilità dei risultati della analisi.

L'originario assetto della L.283/1962, in sintonia con le norme processuali dell'epoca, non prevedeva che fosse dato avviso agli interessati delle analisi e della loro revisione ; la normativa è mutata in esito a due sentenze della Corte Costituzionale (n° 434/1990 e n° 149/1969).

Attualmente la disciplina garantistica per la specifica materia alimentare risulta analoga alla previsione dell'art.223 disp. att cpp (con la eccezione per i prodotti deteriorabili disciplinati dal DLvo 123/1993 che non riguarda il caso in esame).

In generale, per le analisi dei campioni effettuati in sede di attività ispettiva o di vigilanza (i cui esiti potrebbero dare origine ad una notizia di reato), è stabilito:

=l'obbligo di avviso urgente, anche orale, allo interessato delle operazioni di analisi quando la normativa specifica non prevede la revisione;

= l'obbligo di preavviso congruo (di almeno tre giorni) dello inizio delle operazioni di revisione quando questa sia prevista e richiesta.

In tale contesto , il Giudice rileva che sussiste una normativa specifica, precisamente l'art.1 L.283/11962, la quale prescrive come richiesta di revisione delle analisi vada inoltrata alla autorità sanitaria competente (in tale modo, dovendosi leggere la locuzione “ medico o veterinario comunale”, che figura nella formulazione della norma, ex art.3 DPR 327/1980).



In realtà la *lex specialis* che regola la materia non è quella indicata dal Giudice, ma il RDL 2003/1925 conv. L.562/1926 che disciplina la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, tra i quali sono inclusi espressamente gli oli. La particolare normativa fissata dall'art.1 L.283/1962 per la revisione delle analisi deve essere osservata per gli accertamenti svolti dalla autorità sanitaria, mentre la disciplina contenuta nella L.562/1926 è ancora il referente per gli accertamenti effettuati dagli istituti delegati alla vigilanza per la repressione delle frodi per i prodotti agrari specificati nell'art.45 (*ex plurimis* : sentenza Cassazione sezione 3 n° 3017/1997).

L'art.44 c.3 L.562/1926 recita : “gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare alla autorità competente e, per conoscenza, allo Istituto di vigilanza.....”; poiché il precedente comma 2, in tema di competenza a disporre il sequestro, fa riferimento alla autorità “giudiziaria” e la aggettivazione non è ripetuta nel comma 3, si desume implicitamente che l'autorità cui inoltrare la richiesta di revisione è l'istituto che ha eseguito le analisi.

Tuttavia, nel caso concreto, il Tella aveva ricevuto una formale comunicazione (sulla quale legittimamente doveva fare affidamento) da parte della Agecontrol che lo notiziava dei risultati delle espletate analisi e precisava che la eventuale revisione andava indirizzata alla Procura della Repubblica.

Pertanto, il Pubblico Ministero, in presenza di una previsione legislativa oggettivamente non esplicita e della tempestiva istanza del Tella che manifestava la volontà di revisione, avrebbe dovuto, in armonia con il generale principio di conservazione degli atti (di cui è

espressione l'art.568 uc cpp), inoltrare la richiesta allo istituto competente per la nuova analisi e non liquidarla con un " non luogo a provvedere".

Deriva che, l'accertamento tecnico, sul quale si è basato il Giudice per sostenere la sua conclusione, è affetto non da inutilizzabilità (non essendo stato violato alcun divieto sulla formazione della prova), ma da nullità per compromissione dei diritti della difesa.

Il problema da affrontare concerne la possibilità dello imputato di dedurre la nullità dopo avere accettato di essere giudicato con il rito abbreviato alla luce degli elementi probatori (tra i quali la decisiva analisi dei campioni) offerti dall'organo della accusa.

Ora con la richiesta di definizione del giudizio abbreviato, l'imputato consente l' uso di atti non assunti in contraddittorio tra le parti e , per la tipicità del rito , non può dedurre le inutilizzabilità cd fisiologiche delle prove , cioè, quelle coesenziali ai peculiari connotati del processo accusatorio .Anche nel rito abbreviato, l'imputato può rilevare le inutilizzabilità cd patologiche (relative a prove assunte contra legem) e può dedurre le nullità che inficiano gli atti processuali. La tesi, recepita anche da qualche sentenza di legittimità, secondo la quale è onere dello interessato eccepire preliminarmente- prima della introduzione del rito- le ritenute nullità o inutilizzabilità non è valida per il rito abbreviato senza integrazione probatoria (tale è il caso in esame) la cui ammissibilità non è valutata dal Giudice ed è un diritto incondizionato per il richiedente.

Di conseguenza, il Tella, nel corso del rito di sfittimento, ha legittimamente eccepito la violazione dei diritti della difesa per il mancato contraddittorio nella procedura di espletamento della analisi.



Questo atto, inficiato da nullità, costituisce l'unico elemento probatorio dal quale il Giudice ha tratto la conclusione sulla responsabilità del ricorrente.

Stante il lasso di tempo trascorso dai fatti ed il deperimento degli campioni, ancora eventualmente conservati, la Corte ritiene che non sia attualmente possibile una utile revisione delle analisi o reperire elementi probatori a sostegno della tesi accusatoria.

Per le esposte considerazioni, la impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

PQM

La Corte annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Roma, 26 settembre 2007

Il Presidente

[Handwritten signature]

L'estensore

[Handwritten signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
25 OTT 2007
CANCELLIERE C1
(Paolo Mensurati)

[Handwritten signature]

